

In virtù dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 13/24), del Decreto di modifica del Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2025 (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 21/24), del Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 10/24), (nel testo a seguire: Regolamento) e della Delibera del Sindaco sull'avvio del procedimento, prot. n. 3301-1/2025 del 10 febbraio 2025, il Comune di Isola (nel testo a seguire: Comune) pubblica il

BANDO DI CONCORSO
per l'assegnazione degli aiuti di Stato finalizzati alla conservazione e alla promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel Comune di Isola per l'anno 2025

1 OGGETTO DEL BANDO

Il Comune bandisce l'assegnazione di contributi a fondo perduto per il cofinanziamento delle misure per la conservazione e la promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel territorio del Comune di Isola per l'anno 2025.

Gli aiuti in esenzione per categoria sono concessi in base al regime degli aiuti di Stato nel settore agricolo, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L n. 327 del 21 dicembre 2022, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L n. 2023/2607 del 23 novembre 2023), (nel testo a seguire: Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione).

2 IMPORTO COMPLESSIVO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL BANDO

Le risorse finanziarie pari a **48.000,00 euro** sono garantite nel Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2025.

3 BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Sono beneficiari degli aiuti le persone giuridiche e fisiche che soddisfano i requisiti delle microimprese¹, attive nella produzione agricola primaria (misura 1) o nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (misura 2), iscritte nel registro delle aziende agricole, che svolgono la propria attività nel territorio del Comune e sono proprietarie o affittuarie dei terreni agricoli situati nel territorio del Comune.

4 MISURE, IMPORTO DEGLI AIUTI, CONDIZIONI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI

4.1 Misure e importo dei contributi

Gli aiuti verranno assegnati sotto forma di contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per le seguenti misure e alle seguenti condizioni:

¹ "microimpresa": persona fisica e giuridica che svolge un'attività economica e soddisfa i requisiti di una microimpresa di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione

Aiuti di Stato in esenzione per categoria nel settore agricolo:	Importo dei contributi (in euro)
MISURA 1: Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria	24.000
MISURA 2: Aiuti agli investimenti in relazione alla trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli	24.000
Totale contributi	48.000

I fondi messi a disposizione dal bando verranno assegnati ai beneficiari fino all'esaurimento della somma disponibile nonché fino all'intensità massima di aiuto stabilita per ciascuna misura. Nel caso di un numero maggiore di beneficiari, la quota di cofinanziamento ossia di aiuti sarà proporzionalmente ridotta in base ai fondi disponibili nel bilancio comunale per l'anno in corso. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, nel caso in cui i fondi annuali disponibili per una singola misura non siano interamente assegnati, la parte rimanente dei fondi può essere riallocata ad un'altra misura.

4.2 Effetto di incentivazione

Per le misure degli aiuti di Stato in esenzione per categoria, gli aiuti possono essere concessi solo nel caso abbiano un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta prima dell'avvio dei lavori concernenti il progetto o l'attività. Ciò significa che l'aiuto non è concesso per le attività già realizzate, bensì per quelle intraprese nel periodo dalla data di assegnazione dell'aiuto (data in cui la determina è diventata definitiva) al 30 settembre 2025. Il periodo di realizzazione delle attività va comprovato da fatture e da attestati di pagamento delle fatture emesse durante tale periodo.

4.3 Imposta sul valore aggiunto

Gli aiuti di Stato a norma del presente bando e del Regolamento non si applicano all'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui la stessa imposta non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente in materia dell'IVA.

4.4 Settori esclusi dall'ambito di applicazione degli aiuti di Stato ricevuti

Gli aiuti non possono essere concessi ai soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti concessi illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non si applicano alle misure relative alle attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. L'aiuto non è subordinato all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

4.5 Misure

MISURA 1: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento nella modernizzazione delle aziende agricole mira a soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, l'approvvigionamento ed il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento ed il risparmio energetico o idrico.

Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni;
- acquisto e impianto di piante annuali;
- lavori di drenaggio;
- acquisto di animali;
- cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
- investimenti in attivi materiali e immateriali, connessi alla produzione di biocarburanti e dell'energia rinnovabile;
- investimenti nell'irrigazione;
- lavori già eseguiti, ad eccezione dell'elaborazione della documentazione progettuale;
- investimenti effettuati al di fuori del territorio comunale;
- costi connessi ai contratti di locazione;
- capitale circolante;
- gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L n. 347 del 20 dicembre 2013, pag. 671), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L n. 2024/1143 del 23 aprile 2024; nel testo a seguire: Regolamento (UE) n. 1308/2013), anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- costo di acquisto di nuove macchine agricole (esclusi i trattori) ed attrezzature fino al valore di mercato del bene;
- costo di acquisto e installazione di protezioni contro condizioni meteorologiche sfavorevoli (reti anti grandine);
- costo di prima piantagione o risanamento di piantagioni di colture permanenti (oliveti, frutteti intensivi, piantagioni di asparagi e fragole);
- costo di acquisto di colture perenni.

L'intensità dell'aiuto per l'attuazione delle attività previste dalla Misura 1 non può superare il 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole. L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso per la presente misura è di 8.000 euro per azienda agricola all'anno.

Hanno diritto di beneficiare degli aiuti le aziende agricole che esercitano l'attività di produzione agricola primaria su un equivalente di **almeno 8 ettari di terreno agricolo comparabile (TAC)** in uso nel territorio del Comune.

Si considera terreno agricolo comparabile (TAC) l'estensione della superficie, calcolata in base al tipo di utilizzo effettivo, come definito nel regolamento che disciplina il registro delle aziende agricole (RAA), dove per 1 ettaro di TAC si considera quanto segue:

- 1 ettaro di terreno coltivabile con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1100 – campo, 1131 – prato temporaneo, 1150 – campo per l'allevamento di lumache, 1161 – superficie coltivata a luppolo in conversione, 1170 – fragole - coltivazioni di pieno campo e 1610 – terreno agricolo in preparazione,
- 2 ettari di terreno con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1222 – frutteto estensivo, 1300 – prato permanente e 1320 – prati con elementi sparsi non ammissibili,
- 0,25 ettari di colture permanenti con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1221 – frutteto intensivo, 1211 – vigneto, 1230 – oliveto 1212 – piante madri di portainnesto, 1160 – superficie coltivata a luppolo, 1180 – colture permanenti su terreni coltivabili, 1181 – colture permanenti coltivate fuori suolo e 1240 – altre colture permanenti (per i boschi cedui a rapido accrescimento si considerano solo le piantagioni di bosco ceduo a rapido accrescimento di cui nel regolamento recante norme sui pagamenti diretti),
- 0,1 ettari di serre con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1190 – serra, 1192 – serra con piante da frutto e 1191 – serra con coltivazione fuori suolo,
- 8 ettari di piantagioni di alberi forestali con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1420 - piantagioni di alberi forestali.

La domanda di aiuto concesso nell'ambito della presente misura deve essere presentata dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.

Condizioni per poter beneficiare degli aiuti:

- l'estratto dal Registro delle aziende agricole (per i titolari del num. id. KMG-MID);
- l'autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di assegnazione dell'aiuto (non vale per l'acquisto di macchinari agricoli nuovi);
- la documentazione progettuale per la realizzazione dell'investimento indicato come costo ammissibile e i documenti giustificativi di tali costi (non vale per l'acquisto di macchinari agricoli nuovi);
- il consenso del proprietario del terreno per la piantagione di colture permanenti se il richiedente non è proprietario del terreno agricolo (vale per l'investimento nella prima piantagione o risanamento di piantagioni di colture permanenti - oliveti, frutteti intensivi, piantagioni di asparagi e fragole);
- offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti, emessi a nome del beneficiario dopo il 1° gennaio 2025;
- presentazione della domanda cumulativa (domanda di sovvenzione) inoltrata nell'anno in corso o in quello precedente, se i termini di presentazione della domanda cumulativa nell'anno in corso non siano ancora scaduti;
- parere sull'ammissibilità e l'economicità dell'investimento, rilasciato dal servizio tecnico-professionale competente (Servizio di consulenza agricola);
- altre condizioni definite per la singola misura di cui nel presente bando e nella documentazione di gara.

MISURA 2: Aiuti agli investimenti in relazione alla trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli

La misura mira a promuovere l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nelle aziende agricole. Gli aiuti saranno concessi per gli investimenti negli attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli.

La domanda di aiuto ai sensi della presente misura deve essere presentata dal titolare dell'azienda agricola che svolge l'attività complementare nell'azienda ovvero da una persona da lui delegata.

Gli aiuti non possono essere concessi per:

- il capitale circolante;
- i lavori già eseguiti, ad eccezione dell'elaborazione della documentazione progettuale;
- i costi connessi ai contratti di locazione;
- l'acquisto di terreni;
- gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
- gli investimenti realizzati per conformarsi alle vigenti norme dell'Unione.

I costi ammissibili sono i costi di acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento dell'attività complementare registrata.

Condizioni per poter beneficiare degli aiuti:

- documenti comprovanti la registrazione dell'attività complementare e l'adempimento delle condizioni per lo svolgimento dell'attività (autorizzazione allo svolgimento dell'attività complementare nell'azienda agricola, rilasciato dall'Unità amministrativa);
- estratto dal Registro delle aziende agricole;
- documento comprovante l'importo del reddito generato dall'attività complementare nell'azienda agricola per l'anno 2024 da cui risulti che il reddito minimo generato da tale attività è pari a 4.000 euro all'anno;
- l'investimento deve essere conforme alla legislazione dell'Unione europea e alle norme nazionali in materia di tutela ambientale;
- offerta ovvero preventivo per l'investimento previsto, emesso a nome del beneficiario dopo il 1° gennaio 2025;
- parere sull'ammissibilità e l'economicità dell'investimento, rilasciato dal servizio tecnico-professionale competente (Servizio di consulenza agricola);
- altre condizioni definite per la singola misura di cui nel presente bando e nella documentazione di gara.

L'intensità dell'aiuto per lo svolgimento delle attività di cui alla Misura 2 non può superare il 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole. L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso nell'ambito della presente misura è di 8000 euro per azienda agricola all'anno. L'attività deve essere svolta nell'azienda per almeno altri 5 anni dopo il completamento dell'investimento

5 CONDIZIONI PER L'ESAME DELLE DOMANDE

Le condizioni generali e specifiche, i criteri per l'assegnazione dei fondi e i prescritti documenti da allegare alla domanda sono specificati nell'ambito della singola misura del presente bando e nella documentazione di gara.

6 DISPOSIZIONI GENERALI – CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI

6.1 L'aiuto è concesso dietro presentazione di apposita domanda, contenente i dati di base del richiedente, i dati sull'investimento ovvero del servizio, la rispettiva durata e tipo, nonché la stima reale dei costi previsti.

6.2 A decidere sulla concessione degli aiuti ai beneficiari è la persona autorizzata, su proposta di una commissione di esperti nominata dal sindaco. Ai beneficiari viene rilasciata una determina che stabilisce l'importo del contributo concesso. Gli aiuti vengono stanziati ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto e neppure sono in procinto di ottenere fondi da altre fonti pubbliche per gli stessi costi ammissibili e per lo stesso scopo. Gli aiuti non vengono concessi alle imprese in difficoltà.

6.3 Gli obblighi reciproci tra i beneficiari degli aiuti e il Comune sono regolati mediante contratto. Per data di concessione degli aiuti si intende la data in cui la determina diventa definitiva.

6.4 Ai beneficiari vengono assegnati fondi dal bilancio comunale. I fondi sono stanziati per le misure realizzate sul territorio comunale sotto forma di finanziamenti a fondo perduto (sovvenzioni).

6.5 L'importo totale dei fondi messi a disposizione del bando dal Bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2025 è limitato ed è stimato a 48.000,00 euro. Per ciascuna misura è indicato l'importo massimo concedibile. Il Comune di Isola si riserva il diritto di modificare l'importo massimo concedibile per la singola misura in armonia con l'approvato bilancio per l'anno 2025.

6.6 Dopo il completamento dell'investimento, lo stesso deve essere utilizzato per lo scopo per il quale il beneficiario ha ottenuto i fondi per almeno altri 5 anni dopo l'erogazione dei fondi. Durante questo periodo, il richiedente non ha diritto al cofinanziamento dello stesso investimento.

6.7 Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione che si è resa necessaria per la concessione degli aiuti per dieci anni dalla data di ricevimento degli aiuti.

6.8 L'utilizzo finalizzato dei fondi di bilancio concessi per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel Comune in base al Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/2024 del 7 giugno 2024; nel testo a seguire: Regolamento) ovvero al presente bando, è monitorato e controllato dal servizio tecnico-professionale dell'amministrazione comunale, responsabile per l'agricoltura. La destinazione vincolata dei fondi ovvero il loro corretto utilizzo viene monitorato anche dal Comitato di controllo del Comune. Se viene accertato che i fondi stanziati sono stati utilizzati, in parte o in tutto, contrariamente alla loro destinazione vincolata, che il beneficiario ha dichiarato dati falsi all'atto di presentazione della domanda per l'acquisizione di una qualsiasi forma di aiuto e che il beneficiario ha già ottenuto fondi per lo stesso scopo e allo stesso titolo di finanziamento, deve restituire gli stanziamenti per intero con gli interessi legali di mora maturati, calcolati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione dei fondi. Nei casi accertati di uso improprio dei fondi, il beneficiario perde il diritto al finanziamento ai sensi del Regolamento per i successivi cinque anni.

6.9 Se il beneficiario non utilizza i fondi concessi entro il termine contrattualmente stabilito, per motivi ingiustificati o per violazione delle regole del bando, lo stesso perde il diritto di ottenere un finanziamento ai sensi del Regolamento per i successivi due anni.

7 TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate per ciascuna misura separatamente. Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli prescritti ed essere accompagnate dagli allegati richiesti. I moduli e gli allegati sono parte integrante della documentazione di gara.

Dalla data di pubblicazione del presente bando fino al termine ultimo per la presentazione delle domande la documentazione di gara ed i moduli di adesione al bando sono reperibili sul sito web ufficiale del Comune di Isola: <http://www.izola.si>. **Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade lunedì 31 marzo 2025.**

Modalità di adesione al bando e dotazione della busta:

Le domande devono essere spedite entro lunedì 31 marzo 2025 per posta con lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Isola, Riva del Sole 8, 6310 Isola oppure consegnate personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Isola, Riva del Sole 8, 6310 Isola, durante l'orario d'ufficio.

Le domande vanno inoltrate in busta chiusa recante la dicitura: **»NON APRIRE – RISPOSTA AL BANDO DI CONCORSO - agricoltura 2025, misura n. _____«**. Sul retro della busta deve essere riportato l'indirizzo del mittente.

Saranno ritenute valide solo le buste pervenute tempestivamente e correttamente contrassegnate. Le domande tardive e quelle presentate in buste non correttamente contrassegnate saranno rigettate.

8 PROCEDURA DECISIONALE DEL BANDO

Le domande pervenute saranno esaminate entro 10 giorni dalla chiusura del bando da una commissione composta da tre membri nominati dal sindaco (nel testo a seguire: commissione). L'apertura delle domande non sarà pubblica.

Le domande tardive e quelle inviate in buste non correttamente presentate saranno rigettate, quelle infondate saranno invece respinte. In caso di domanda incompleta, il richiedente è invitato per iscritto ad eliminare le insufficienze rilevate ovvero a completarla entro otto giorni dalla notifica dell'invito. Una volta ricevuto il completamento, la domanda e le rispettive integrazioni vengono riesaminate. Le domande incomplete non completate entro il termine stabilito vengono rigettate. Vengono altresì rigettate le domande le cui integrazioni sono pervenute in ritardo. La domanda completata si considera pervenuta in tempo utile se spedita per posta con lettera raccomandata o consegnata personalmente all'Ufficio protocollo del Comune entro l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle domande integrate.

Tutte le domande complete vengono esaminate dalla commissione che, in base ai criteri, stabilisce l'importo del cofinanziamento da assegnare a ciascun beneficiario. Sulla base della proposta della commissione, il capo dell'Ufficio attività produttive e sviluppo economico deciderà in prima istanza, con apposita determina, in merito alle domande selezionate, respinte e rigettate. In seguito, gli obblighi reciproci tra il beneficiario dell'aiuto e il Comune saranno regolati mediante contratto. Se entro otto giorni dal ricevimento dell'invito il beneficiario non risponde all'invito di firmare il contratto, si ritiene che (ai sensi dell'articolo 228 del Regolamento sui procedimenti per l'attuazione del Bilancio della Repubblica di Slovenia) abbia ritirato la domanda per l'assegnazione dei fondi. Lo schema di contratto costituisce parte integrante della documentazione di gara ed ha carattere informativo, vale a dire che il richiedente non lo compila ma si limita a siglarlo su ogni pagina. Il Comune si riserva il diritto a modificare o integrare l'allegato schema di contratto prima della firma definitiva del contratto.

9 ASSEGNAZIONE DEI FONDI

I concorrenti saranno informati dell'esito del concorso, tramite determina, entro 30 giorni dalla data della decisione adottata dalla commissione preposta all'esame delle domande e alla formulazione della proposta di distribuzione dei fondi. Avverso la decisione è possibile presentare ricorso al Sindaco del Comune di Isola, entro 8 giorni dal ricevimento della determina. Il ricorso va presentato per iscritto o oralmente a verbale presso l'autorità. La decisione del Sindaco è definitiva. L'inoltro del ricorso non trattiene la sottoscrizione dei contratti con gli altri aggiudicatari. I fondi verranno erogati sulla base dei contratti stipulati tra il Comune di Isola e i beneficiari selezionati, previa presentazione dei documenti di prova sulla realizzazione delle attività e sull'utilizzo finalizzato dei contributi. Se il beneficiario non risponde all'invito a firmare il contratto entro otto giorni dal ricevimento dello stesso, si ritiene che si sia ritirato dal bando ed abbia rinunciato agli stanziamenti.

Se viene accertato che i fondi assegnati sono stati utilizzati, in parte o in tutto, contrariamente alla loro destinazione vincolata, che il beneficiario ha dichiarato dati falsi all'atto di presentazione della domanda per l'acquisizione di una qualsiasi forma di aiuto e che il beneficiario ha già ottenuto fondi per lo stesso scopo e allo stesso titolo di finanziamento, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento deve restituire gli stanziamenti per intero con gli interessi legali di mora maturati, calcolati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione dei fondi. In tali casi perderà anche il diritto al finanziamento per i successivi due anni, come stabilito dal Regolamento.

Se il beneficiario non presenta documenti giustificativi dell'effettiva realizzazione delle misure o se tali documenti sono inadeguati, i fondi non saranno assegnati.

I fondi del bilancio comunale vengono versati sul conto corrente dei beneficiari sulla base della presentazione della richiesta di erogazione dei contributi. Le richieste devono essere presentate **in forma elettronica** e accompagnate dagli attestati sul saldo degli obblighi e delle fatture. Alla richiesta va allegata anche una dichiarazione attestante che tutte le copie degli attestati corrispondono agli originali e una dichiarazione sul completamento dell'investimento (per completamento dell'investimento si intende l'inclusione di macchinari agricoli o delle attrezzature presenti negli edifici agricoli nel processo produttivo).

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste elettroniche complete scade il 30 settembre 2025. Le fatture e gli attestati di pagamento delle fatture riferiti alle attività svolte di cui alla Misura 1 e 2 devono essere emessi dopo la data di concessione dell'aiuto. Per data di concessione dell'aiuto si intende la data in cui la determina diventa definitiva. La commissione non terrà conto né delle fatture recanti data anteriore al rilascio della determina né di quelle recanti data posteriore al termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione dei contributi. Nel caso in cui il valore delle fatture presentate per ottenere i contributi sia inferiore rispetto ai preventivi, l'importo del contributo assegnato viene ridotto di conseguenza. Ai sensi delle disposizioni del Regolamento e del contratto stipulato, i fondi verranno erogati ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta elettronica.

10 INFORMAZIONI

Dalla data di pubblicazione del presente bando fino al termine ultimo per la presentazione delle domande i moduli di adesione al bando e gli allegati che sono parte integrante della documentazione di gara sono reperibili sul sito web ufficiale del Comune di Isola: www.izola.si. Per ulteriori informazioni riguardo al bando gli interessati possono rivolgersi, durante l'orario d'ufficio, a Teja Rozman dell'Ufficio attività produttive e sviluppo economico del Comune di Isola, Via Lubiana 17, tel. 05 66 00 251, e-mail: teja.rozman@izola.si.

Prot. n.: 3301-1/2025
Data: 24. 2. 2025



Il Sindaco
Milan BOGATIČ